



VERONA, 4.11.2022

RIPRODUZIONI DEI BENI CULTURALI IN AMBIENTE DIGITALE


QUALI OBBLIGHI
PER LE PA?

AVV. ERNESTO BELISARIO



EVOLUZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI

RITORNO AL PASSATO?



ART. 107, COMMA 1
D. LGS. 42/2004

RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.


ART. 108, COMMA 1
D. LGS. 42/2004

CANONI DI CONCESSIONE E CORRISPETTIVI DI RIPRODUZIONE

I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.





ART. 108, COMMA 3
D. LGS. 42/2004

ESENZIONI



Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.




ART. 108, COMMA 3-BIS
D. LGS. 42/2004

ATTIVITA' LIBERE

Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale





ART. 108, COMMA 3-BIS D.
LGS. 42/2004

ATTIVITA' LIBERE

- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi.



ART. 108, COMMA 3-BIS D.
LGS. 42/2004

ATTIVITA' LIBERE

- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.



COSA DICE

LA
GIURISPRIUDENZA?



MIBACT VS. ARMALITE INC.

Il primo caso di uso disinvolto dell'immagine del David risale al marzo del 2014, quando una nota società americana produttrice di armi ha utilizzato l'immagine del David di Michelangelo in una versione "armata" quale forma di pubblicità. A tale utilizzo il MiBACT, ritenendo offensivo e di cattivo giusto l'accostamento del David con le armi da fuoco, ha reagito con ferma opposizione, ottenendo lo spontaneo ritiro della campagna pubblicitaria da parte della società americana.



MIBACT VS. VISIT TODAY

Con ordinanza emanata il 25 ottobre 2017, il Tribunale di Firenze ha accolto le argomentazioni della Galleria dell'Accademia e ha statuito il divieto per l'agenzia viaggi di utilizzare e sfruttare a fini commerciali su tutto il territorio nazionale l'immagine del David di Michelangelo senza il permesso della Galleria dell'Accademia e senza il pagamento dei diritti di riproduzione. Conseguenza di tale decisione è stato non solo l'immediato ritiro dal mercato di tutto il materiale pubblicitario e mezzo stampa, ma anche l'oscuramento dell'immagine del David sul sito dell'agenzia turistica. Il Tribunale di Firenze ha inoltre condannato l'agenzia a pubblicare il testo dell'ordinanza su tre diversi quotidiani a diffusione nazionale e tre periodici scelti dalla Galleria dell'Accademia oltre che sul proprio sito web, nonché al pagamento di una penale pari a € 2.000 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza delle disposizioni impartite.

Tribunale di Firenze

Il giudice dott. Niccolò Calvani
sciolta la riserva assunta all'udienza del 25.10.17 ha pronunciato

ORDINANZA

Il Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo riferisce che la Galleria dell'Accademia di Firenze - con le sue autorizzazioni - ha contestato alla Visit Today di Tholonthuduwa Siriwardhanage Ujitha Sampath e Loku Kodituwakku, rappresentati da Arachchige Geethika Snc (di seguito: Visit Today), esercente l'attività di agenzia di viaggio, offre ai suoi clienti accessi ad alcuni musei italiani - tra cui la Galleria dell'Accademia di Firenze - con visite guidate, a prezzi generalmente superiori a quelli praticati dalla biglietteria del Museo e che consentono all'agenzia notevoli margini di guadagno.

Nei mezzi pubblicitari utilizzati dall'agenzia - dépliant, sito internet - compaiono immagini della Galleria e del David di Michelangelo.

Il ricorrente fa presente che, ai sensi dell'art. 108 dLgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) la riproduzione di beni culturali con scopo di lucro è oggetto di concessione, mentre la Visit Today non l'ha mai chiesta né ottenuta, sicché l'uso delle immagini del David ne risulta illecito, integrando in questo modo una forma di abuso dell'immagine altrui nonché di concorrenza sleale.

Preannuncia pertanto una azione ordinaria per far valere i suoi diritti ma, non avendo di subire nell'attesa un danno irreparabile, chiede una misura cautelare. La misura cautelare prevede la sospensione alla convenuta, su tutto il territorio europeo, l'utilizzo della riproduzione del nome e dell'immagine del David, la sospensione del commercio e la distruzione di tutto il materiale destinato alla riproduzione nonché l'oscuramento del sito web della Visit Today per l'obbligo di pubblicazione sul suo sito. Si consiglia infine la pubblicazione su questo sito quotidiana e ogni giorno di

TEATRO MASSIMO VS. BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO

Il Collegio, in accoglimento parziale della domanda della Fondazione Teatro Massimo, ha condannato una banca al risarcimento del danno per l'illecito utilizzo a fini pubblicitari dell'immagine del Teatro Massimo di Palermo, di titolarità esclusiva della Fondazione per espressa previsione di legge.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

IL TRIBUNALE DI

Prima Sezione Civile

personata della Dott.ssa *Sebastiana Ciardone*

pronunciato la seguente

SENTENZA

iscritta al n° 1471 del Ruolo Generale degli

TRA

Teatro Massimo, in persona del legale rappresentante

in via Caltanissetta n. 1, presso il quale si trova

che li rappresenta

MINISTERO DELLA CULTURA VS. STUDI D'ARTE - CAVE MICHELANGELO



il Tribunale ha ritenuto “l'utilizzo dell'immagine del David sul sito di un'impresa commerciale [...] idoneo a svilire l'immagine del bene culturale facendolo scadere ad elemento distintivo della qualità della impresa che, attraverso il suo uso promuove la propria immagine, con uso indiscutibilmente commerciale, che potrebbe indurre terzi a ritenere siffatto libero utilizzo lecito o tollerato”, e ciò anche a prescindere dal fatto che si tratti di immagini tratte dalla copia dell'originale realizzata dalla società utilizzatrice.

TRIBUNALE DI FIRENZE

Rg. 1910-2022

osto dai magistrati:

sa Silvia Governatori

Presidente rel

iorenzo Zazzeri

Giudice

Maria Filomena De Cecco Giudice

ciato la seguente

ORDINANZA

ex art 669 terdecies c.p.c. depositato in data 17.02.2022, il L...
i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto, in r...
e di Firenze nel procedimento RG n. 2992/2021 in data 31.0...
utilizzo non autorizzato da parte della società Studi d'Arte – Cave M...
ciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo; di inibire a...
ngelo s.r.l. l'utilizzo ai fini commerciali dell'immagine del David in qua...
rmatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e...
Arte – Cave Michelangelo s.r.l. la rimozione d...
arti di esso, pubblicate all'interno dei siti...
il ritiro dal commercio e la...

MINISTERO DELLA CULTURA VS. STUDI D'ARTE - CAVE MICHELANGELO

“Grazie all’elencazione dettagliata delle attività sottratte all’obbligo di preventiva autorizzazione, emerge dunque l’esistenza giuridica di un quid pluris, del tutto diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale. Già sulla base del solo art. 108 co. 3-bis C.B.C., esso è individuabile nella destinazione funzionale dei beni culturali ad essere fruiti in modo culturalmente qualificato e gratuito da parte dell’intera collettività, secondo modalità che portino allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza, da parte del pubblico, del patrimonio storico e artistico della Nazione. La ratio delle disposizioni esaminate, pertanto, saldamente delinea la tutela di un aspetto di carattere anche non patrimoniale attinente alla riproduzione del bene culturale. Tali aspetti essenziali altro non possono configurare che il diritto all’immagine del bene culturale”

osto dai magistrati

sa Silvia Governator

di Lorenzo Zazzeri

Maria Filomena De Cecco Giudice

ciato la seguent

FIBRIBUNALE DI FIRENZ

Rg. 1910-2022

Presidente rel

Giudic

ORDINANZA

ex art 669 terdecies c.p.c. depositato in data 17.02.2022, il quale, riguardante i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto, in ragione di Firenze nel procedimento RG n. 2992/2021 in data 31.01.2022, l'interdizione dell'utilizzo non autorizzato da parte della società Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. delle immagini riproducenti il David di Michelangelo; di inibire a Michelangelo s.r.l. l'utilizzo ai fini commerciali dell'immagine del David in quanto questo viene pubblicato sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e nei social network. Inoltre, la società Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. la rimozione di tutte le immagini del David di Michelangelo, compresi gli scatti fotografici di esso, pubblicate all'interno dei siti web.

UFFIZI VS.
JEAN PAUL GAULTIER





S

QUALE

DISCREZIONALITA'?



LE LINEE GUIDA DEL PND

Le norme sin qui analizzate concedono evidentemente ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni per la determinazione degli importi dei corrispettivi: ciò è comprensibile se si considerano l'entità, l'eterogeneità e le peculiarità del patrimonio culturale e degli istituti che lo tutelano e gestiscono. Allo stesso tempo è opportuno enucleare alcuni principi di fondo per orientare le scelte relative alla modalità di tariffazione delle riproduzioni.

The screenshot shows a digital document with a blue header bar. The header contains the text 'Linee Guida del PND' (Guidelines of the PND), 'Piano', 'Progetto: ICP', 'Amministratore', 'Informazioni', and 'v1.0-giugno-2022'. Below the header, there is a section titled '6. Principi per la definizione dei corrispettivi di riproduzione'. The text in this section discusses the principles for defining reproduction fees, mentioning the Codice dei beni culturali and its article 108, comma 1, which grants administrative authorities the right to determine the fees for reproductions. It also refers to the principle of non-commercial reuse and the fact that fees are determined based on the channel of acquisition and the nature of the reproduction.

Torna a 5.4. Come pubblicare le riproduzioni

6. Principi per la definizione dei corrispettivi di riproduzione

Il Codice dei beni culturali, all'art. 108, comma 1, attribuisce all'autorità amministrativa che ha in consegna i beni la determinazione dei relativi corrispettivi di riproduzione, da quantificare in base ai mezzi e alle modalità di esecuzione delle riproduzioni, al loro uso e destinazione e ai benefici economici per il cui raggiungimento sono previsti. In presenza di forme di riuso commerciale (cfr. par. [Tipologie di acquisizioni di beni culturali](#)). Tale principio, è bene sottolineare, non è privo di limitazioni, sia dal canale di acquisizione della riproduzione, sia nel tipo di riproduzione, che venga prodotta da un privato con mezzi propri sia viceversa, prodotta e messa a disposizione di terzi.

LE LINEE GUIDA DEL PND

In primo luogo si può affermare che la definizione dei corrispettivi non può avere valore esclusivamente amministrativo-contabile, in quanto deve necessariamente rapportarsi con le politiche culturali dei singoli istituti nei confronti dell'utenza: complesse procedure autorizzatorie e alti corrispettivi potrebbero infatti avere l'effetto di limitare, scoraggiare, o peggio discriminare, l'accesso al patrimonio culturale. Al contrario, la promozione del riuso delle risorse digitali, semplificando le procedure connesse, rappresenta una componente rilevante su cui fondare la reputazione, la credibilità e l'attrattività in rete di un'istituzione, fattori essenziale per assicurare, sul lungo termine, il reperimento di risorse economiche.

Piano delle riproduzioni dei beni culturali

Progetto: ICeC

Amministratore

Informazioni

v1.0-giugno-2022

Torna a 5.4. Come pubblicare le riproduzioni

6. Principi per la definizione dei corrispettivi di riproduzione

Il Codice dei beni culturali, all'art. 108, comma 1, attribuisce all'autorità amministrativa che ha in consegna i beni la determinazione dei relativi corrispettivi di riproduzione, da quantificare in base ai mezzi e alle modalità di esecuzione delle riproduzioni, al loro uso e destinazione e ai benefici economici per il suo funzionamento, in presenza di forme di riuso commerciale (cfr. par. [Tipologie di riproduzioni di beni culturali](#)). Tale principio, è bene sottolineare, non si riferisce solo dal canale di acquisizione della riproduzione, sia nel caso di una riproduzione prodotta da un privato con mezzi propri sia viceversa, prodotta e messa a disposizione di terzi.

LE LINEE GUIDA DEL PND

Un secondo aspetto da prendere in esame chiama direttamente in causa proprio il principio dell'economicità dell'azione amministrativa: poiché in molti casi il costo amministrativo per la gestione del servizio supera di gran lunga le entrate derivanti dai corrispettivi, l'eventuale sbilanciamento negativo che dovesse generarsi non potrà in ogni caso essere messo a carico dell'utente aumentando l'entità del corrispettivo. Gli istituti dovranno perciò elaborare un'attenta valutazione costi-benefici rispetto al modello di tariffazione da adottare.

Torna a 5.4. Come pubblicare le riproduzioni

6. Principi per la definizione dei corrispettivi di riproduzione

Il Codice dei beni culturali, all'art. 108, comma 1, attribuisce all'autorità amministrativa che ha in consegna i beni la determinazione dei relativi corrispettivi di riproduzione, da quantificare in base ai mezzi e alle modalità di esecuzione delle riproduzioni, al loro uso e destinazione e ai benefici economici per il cui raggiungimento si intende utilizzarle in presenza di forme di riuso commerciale (cfr. par. [Tipologie di riproduzioni dei beni culturali](#)). Tale principio, è bene sottolineare, non si riferisce solo alla dimensione monetaria, ma anche dal canale di acquisizione della riproduzione, sia nel caso di una riproduzione privata, che quella prodotta da un privato con mezzi propri sia viceversa, prodotta e messa a disposizione di terzi.

LE LINEE GUIDA DEL PND

A riguardo è fortemente auspicabile che gli istituti nella determinazione dei corrispettivi affianchino al tradizionale sistema dell'e-commerce, basato sulla vendita/acquisto della singola riproduzione o del relativo diritto di utilizzo, logiche di tariffazione appropriate all'erogazione di servizi digitali - nell'ambito ad esempio di iniziative di abbonamento o membership - che siano comunque gestibili in modalità completamente automatizzata e smaterializzata e consone a un contesto di innovazione digitale. In questo modo si potrà meglio graduare l'offerta di servizi in base alle attese e agli interessi dei differenti segmenti di utenza.



6. Principi per la definizione dei corrispettivi di riproduzione

Il Codice dei beni culturali, all'art. 108, comma 1, attribuisce all'autorità amministrativa che ha in consegna i beni la determinazione dei relativi corrispettivi di riproduzione, da quantificare in base ai mezzi e alle modalità di esecuzione delle riproduzioni, al loro uso e destinazione e ai benefici economici per il bene culturale, in presenza di forme di riuso commerciale (cfr. par. [Tipologie di riproduzioni dei beni culturali](#)). Tale principio, è bene sottolineare, non si riferisce solo dal canale di acquisizione della riproduzione, sia nel caso in cui venga prodotta da un privato con mezzi propri sia, viceversa, prodotta e messa a disposizione di terzi.

LE LINEE GUIDA DEL PND

- tariffa fissa
- freemium
- dual licensing
- donazioni e crowdfunding
- sviluppo di applicazioni in house
- servizi di supporto
- equity sui servizi

The screenshot shows a digital interface for managing reproduction rights. At the top, there's a navigation bar with 'Piano', 'Progetto: IC...', and 'Amministratore'. Below it, a blue header bar contains 'Informazioni' and 'v1.0-giugno-2022'. A large white area is labeled 'Torna a 5.4. Come pubblicare le riproduzioni'. In the center, a blue box contains the title '6. Principi per la definizione corrispettivi di riproduzione'. To the right of the title, a block of Italian text discusses the attribution of reproduction rights under Article 108 of the Cultural Goods Codice, mentioning the principle of equivalence and its application in commercial reuse cases.

Il Codice dei beni culturali, all'art. 108, comma 1, attribuisce all'autorità amministrativa che ha in consegna i beni la determinazione dei relativi corrispettivi di riproduzione, da quantificare in base ai mezzi e alle modalità di esecuzione delle riproduzioni, al loro uso e destinazione e ai benefici economici per il cui raggiungimento sono previsti. In presenza di forme di riuso commerciale (cfr. par. [Tipologie di riproduzioni dei beni culturali](#)). Tale principio, è bene sottolineare, non si riferisce alla natura del canale di acquisizione della riproduzione, sia nel caso in cui essa venga prodotta da un privato con mezzi propri sia nel caso viceversa, prodotta e messa a disposizione di terzi.



AVV. ERNESTO BELISARIO

GRAZIE!

EBELISARIO@E-LEX. IT

WWW.E-LEX. IT



CC BY-SA 3.0 IT